

cano alla Camera, importano che l'interpretazione da dare all'articolo 13 sia quella del riferimento alle Casse di risparmio legalmente esistenti, in quanto i loro statuti avessero norme speciali per i duplicati dei libretti.

Conchiudo pregando la Camera di votare l'articolo 12 così come le è stato sottoposto, aggiungendo solamente ciò che si legge nell'emendamento, che la Camera ha sott'occhio, e che la Commissione di accordo con me le propone.

**Presidente.** Dunque l'onorevole ministro consente nella proposta della Commissione?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Perfettamente.

**Presidente.** L'onorevole Cuccia ritira la prima parte dell'emendamento, e in quanto alla seconda accetta l'emendamento della Commissione che non è che la ripetizione del suo.

**Cuccia.** È lo stesso.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 12.

“ In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1837, n. 4715 (serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 dalla legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto. ”

Quindi viene l'aggiunta della Commissione uguale all'aggiunta proposta dall'onorevole Cuccia: “ e possono anche stabilire norme speciali per facilitare l'emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cento.

Pongo a partito l'articolo 12 con quest'aggiunta accettata dal Governo. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 17 rimasto sospeso ieri.

Sull'articolo 17 furono proposti vari emendamenti che furono comunicati alla Commissione affinché fossero presi in esame.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Carmine, relatore.** Gli emendamenti che stanno davanti alla Camera oggi sono ancora quelli stessi che erano stati presentati nella seduta di ieri e che furono svolti dai rispettivi proponenti, ed ai quali la Commissione aveva già risposto. La Commissione quindi non avrebbe oggi altri argomenti da addurre a giustificazione della nuova redazione dell'articolo ch'essa propone, poichè questa redazione concorda con quella che essa si era dichiarata disposta ad accettare fin dalla se-

da di ieri. La nuova redazione consiste nell'accettare il 1º comma con l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cambray-Digny, aggiungendo, cioè alla fine del comma stesso le parole: “ e quelle dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate ” e nell'introdurre nel comma stesso le parole: “ in tutto od in parte ”, tolte dall'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi. Devo però aggiungere che, per far ragione ad alcune giuste osservazioni che le furono presentate, la Commissione sarebbe venuta nello intendimento di proporre una leggera modificazione al secondo comma, la quale consisterebbe nel sostituire alle parole: “ che acquistano occasionalmente a tutela dei loro crediti ”, queste altre parole: “ che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata, a tutela dei loro crediti. ”

Non occorre che io mi estenda lungamente per giustificare questa variazione ora proposta dalla Commissione, poichè nel primo comma, secondo l'aggiunta introdotta analogamente all'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, si accenna agli acquisti a tutela dei crediti fatti nei casi di espropriazioni forzate, sorgeva il dubbio che le Casse di risparmio potessero acquistare stabili a tutela dei loro crediti unicamente in questi casi. Ora è evidente che sarebbe illogico e nocivo all'interesse delle Casse, il vietare alle rispettive amministrazioni di acquistare, a tutela dei loro redditi, stabili anche per trattativa privata.

Si è quindi proposta questa variazione al secondo comma, la quale, messa in rapporto con la variazione già introdotta al primo comma, viene in sostanza a dir questo: che le Casse di risparmio possono acquistare beni stabili nei casi di espropriazione forzata, senza bisogno della preventiva autorizzazione governativa; li possono anche acquistare per trattativa privata, ma in questo caso è necessaria l'autorizzazione governativa. In ambedue i casi poi li debbono vendere nel termine prescritto dallo articolo. Riguardo a questo termine la Commissione ha preso in esame i desiderii espressi ieri da diversi oratori, ma essa è rimasta ferma nel convincimento, che fosse opportuno mantenere il termine stesso nella misura di 5 anni.

Io credo di avere già esposto nella seduta di ieri i motivi che inducono la Commissione a non allontanarsi dalla primitiva proposta.

Se taluno avrà delle osservazioni da fare mi riservo di rispondere dopo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.